

REPLY S.P.A.

PROCEDURA DI **“INTERNAL DEALING”**

adottato ai sensi dell'Articolo 114, comma 7 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58
con delibera del Consiglio di Amministrazione del 31 marzo 2006, in vigore dal 1° aprile 2006

come modificato ed integrato il 13 novembre 2014 ed il 2 agosto 2016

Premessa

- [1\) Soggetti Rilevanti e Persone Strettamente Legate](#)
- [2\) Strumenti finanziari](#)
- [3\) Operazioni soggette all'obbligo di comunicazione](#)
- [4\) "Soggetto preposto" all'attuazione della Procedura di Internal Dealing](#)
- [5\) Obblighi di comunicazione dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate](#)
- [6\) Limiti al compimento delle operazioni da parte dei Soggetti Rilevanti](#)
- [7\) Obblighi di comunicazione della Società](#)
- [8\) Trattamento dei dati](#)
- [9\) Inosservanza delle regole di comportamento](#)
- [10\) Entrata in vigore](#)

PREMESSA

La presente “Procedura di Internal Dealing” (nel seguito anche la “Procedura”) è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di Reply S.p.A. al fine di dare attuazione a quanto previsto dal comma 7 dell’articolo 114 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito il “Testo Unico della Finanza”), nonché alle disposizioni attuative adottate dalla Consob con delibera del 14 maggio 1999 n° 11971 e successive modifiche (di seguito il “Regolamento Consob 11971”).

Tale disciplina è stata modificata a seguito dell’entrata in vigore del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 (“Regolamento sugli abusi di mercato” o “MAR”), relativo agli abusi di mercato che ha abrogato la Direttiva 2003/6/CE, del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione del 10 marzo 2016 (“Regolamento di esecuzione”) e del Regolamento delegato (UE) 2016/522 (“Regolamento delegato”).

La Procedura è volta a disciplinare gli obblighi e le modalità di comunicazione alla Società, alla CONSOB ed al mercato delle operazioni aventi ad oggetto le azioni emesse dalla Società o altri strumenti finanziari ad esse collegati, compiute da soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo e dalle persone ad essi strettamente legate, nonché le limitazioni sulle operazioni compiute dagli stessi soggetti.

Le disposizioni della “Procedura di Internal Dealing” sono inderogabili e, pertanto, ai Soggetti rilevanti ed alle Persone strettamente legate come di seguito individuate ne è richiesta la puntuale applicazione.

ARTICOLO 1 SOGETTI RILEVANTI E PERSONE STRETTAMENTE LEGATE

Ai sensi degli artt. 19, paragrafo 1, e 3, paragrafo 1, punto 25, del Regolamento sugli abusi di mercato, sono definiti Soggetti Rilevanti:

- i. i membri del Consiglio di Amministrazione e i componenti effettivi del Collegio Sindacale di Reply S.p.A.;
- ii. i soggetti che svolgono funzioni di direzione nella Società e i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull’evoluzione e sulle prospettive future di Reply.

Ai sensi degli artt. 19, comma 1 e 3, paragrafo 1, punto 26, del Regolamento sugli abusi di mercato, sono definite Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti:

- i. un coniuge o un partner equiparato al coniuge ai sensi del diritto nazionale;
- ii. un figlio a carico ai sensi del diritto nazionale;
- iii. un parente che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell’operazione in questione;
- iv. una persona giuridica, trust o società di persone, le cui responsabilità di direzione siano rivestite da una persona che svolge funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o da una persona di cui alle lettere i) ii) o iii), o direttamente o indirettamente controllata da detta persona, o sia costituita a suo beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di detta persona.

I Soggetti Rilevanti notificano per iscritto alle Persone Strettamente Legate a loro legate gli obblighi a loro spettanti e conservano copia della notifica.

ARTICOLO 2 STRUMENTI FINANZIARI

Per “strumenti finanziari” si intendono quelli indicati nell’art. 1, comma 2, del Testo Unico della Finanza ed in particolare le azioni ed i titoli di debito emessi da Reply.

Per “strumenti finanziari collegati alle azioni di Reply” si intendono:

- i. gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere azioni di Reply;
- ii. gli strumenti finanziari di debito convertibili in azioni di Reply o scambiabili con esse;
- iii. gli strumenti finanziari derivati sulle azioni di Reply indicati dall’art. 1, comma 3, del Testo Unico della Finanza;
- iv. gli strumenti finanziari, equivalenti alle azioni di Reply, rappresentanti tali azioni;
- v. le azioni quotate eventualmente emesse da società controllate da Reply e gli strumenti finanziari di cui alle precedenti lettere (i), (ii), (iii) e (iv) ad esse collegate;

- vi. le azioni non quotate eventualmente emesse da società controllate da Reply, quando il valore contabile della partecipazione nella società controllata rappresenta più del 50% dell'attivo patrimoniale della Società, come risultante dall'ultimo bilancio approvato, e gli strumenti finanziari di cui alle precedenti lettere (i), (ii), (iii) e (iv) ad esse collegate.

ARTICOLO 3 OPERAZIONI SOGGETTE ALL'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE

Gli obblighi di comunicazione si applicano alle operazioni (di seguito le “Operazioni”) di acquisto, cessione, vendita allo scoperto, sottoscrizione, scambio su azioni e titoli di debito emessi da Reply o strumenti derivati o altri strumenti finanziari ad essi collegati, nonché alle operazioni a questi relativi di seguito elencate:

- i. l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso ai Soggetti Rilevanti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di quote derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;
- ii. l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti;
- iii. le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
- iv. l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario di Reply o a quote di emissioni o prodotti oggetto d'asta sulla base di esse;
- v. l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni put e opzioni call, e di warrant;
- vi. la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di titoli di credito;
- vii. le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un titolo di credito dell'emittente interessato, compresi i credit default swap;
- viii. le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni;
- ix. la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;
- x. le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
- xi. le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se così previsto dall'articolo 19 del Regolamento sugli abusi di mercato;
- xii. le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all'articolo 1 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, se così previsto dall'articolo 19 del Regolamento sugli abusi di mercato;
- xiii. le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito il Soggetto Rilevante o una Persona Strettamente Legata a esso, se così previsto dall'articolo 19 del Regolamento sugli abusi di mercato;
- xiv. le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di un Soggetto Rilevante o una Persona Strettamente Legata a esso;
- xv. l'assunzione o la concessione in prestito di quote o titoli di credito di Reply o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati.
- xvi. la cessione in garanzia ovvero in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di un Soggetto Rilevante o di una Persona Strettamente Legata a esso;
- xvii. le operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro per conto di un Soggetto Rilevante o di una Persona Strettamente Legata a esso, anche quando è esercitata la discrezionalità;
- xviii. le operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita ai sensi della Direttiva 2009/138/CE, in cui: i) il contraente dell'assicurazione è un Soggetto rilevante o una Persona Strettamente Legata; ii) il rischio dell'investimento è a carico del contraente; e iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita

Ai fini di quanto stabilito al comma precedente non sono da comunicare le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga 5.000 euro nell'arco di un anno civile o la diversa soglia prevista dalla disciplina nazionale applicabile; per gli strumenti finanziari collegati derivati l'importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti.

L'importo indicato al precedente paragrafo è calcolato sommando, senza operare compensazioni, le operazioni, relative alle azioni e agli strumenti finanziari ad esse collegati, effettuate, direttamente o

per il tramite di interposta persona, da ciascun Soggetto Rilevante e quelle effettuate dalle Persone Strettamente Legate a tali soggetti.

ARTICOLO 4 SOGGETTO PREPOSTO ALL'ATTUAZIONE DELLA PROCEDURA DI INTERNAL DEALING

Il soggetto preposto al ricevimento, alla gestione ed alla diffusione alla CONSOB ed al mercato delle informazioni previste all'Articolo 3 ("Soggetto Preposto") è individuato nell'Amministratore Esecutivo e Chief Financial Officer di Reply S.p.A., Dott. Daniele Angelucci, ovvero, in sua assenza, nel Dirigente dallo stesso esplicitamente individuato.

Il Soggetto Preposto provvede a:

- i. verificare la corretta applicazione della procedura interna diretta a identificare i Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate, nonché a predisporre e mantenere aggiornato un elenco di tali soggetti e a conservare le relative dichiarazioni di conoscenza ed accettazione;
- ii. sottoporre ed ottenere da ciascun Soggetto Rilevante una dichiarazione scritta avente ad oggetto la ricevuta, presa visione ed accettazione della presente Procedura e la presa di conoscenza dell'inclusione del proprio nominativo nell'elenco dei Soggetti Rilevanti.

Il Soggetto Preposto predispone e mantiene altresì aggiornato il registro **delle persone che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte hanno accesso alle informazioni privilegiate di cui all'articolo 114, comma 1** del Testo Unico della Finanza, predisposto ai sensi dell'Articolo 115-bis del Testo Unico della Finanza e del Regolamento Consob 11971, indicando:

- i. i nominativi di detti soggetti interessati inclusi nel registro;
- ii. le motivazioni per le quali il soggetto ha accesso alle informazioni riservate;
- iii. le date di iscrizione e di ogni aggiornamento del registro,

provvedendo a dare tempestiva informazione ai soggetti interessati della relativa iscrizione, dei criteri adottati nella tenuta del registro e degli obblighi derivanti da detta iscrizione ed avendo cura di ottenere dalle stesse esplicita conferma di essere a conoscenza degli obblighi loro imposti dalla disciplina normativa e regolamentare applicabile.

L'Amministratore Delegato è autorizzato ad apportare alla presente Procedura le modifiche ed integrazioni che si rendessero necessarie a seguito di provvedimenti di legge o regolamentari ovvero a modifiche organizzative di Reply, sottoponendo poi la procedura alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile.

Il Soggetto Preposto provvederà a comunicare per iscritto ai Soggetti Rilevanti le modifiche e/o integrazioni della Procedura di Internal Dealing e ad ottenere l'accettazione della Procedura così come modificata e/o integrata.

Il Soggetto Preposto provvede a monitorare l'applicazione della presente Procedura, sottoponendo al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche e/o integrazioni ritenute necessarie e/o opportune.

ARTICOLO 5 OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DEI SOGGETTI RILEVANTI E DELLE PERSONE STRETTAMENTE LEGATE

I Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Collegate sono tenuti ad informare Consob e Reply S.p.A. delle Operazioni tempestivamente e comunque non oltre tre giorni lavorativi dall'Operazione.

Ciascun Soggetto Rilevante e ciascuna Persona Strettamente Legata comunica a Consob ed a Reply, nella persona del Soggetto Preposto le operazioni effettuate mediante compilazione e sottoscrizione dell'apposito modulo contenuto nell'Allegato 1 alla presente procedura.

Le comunicazioni tra i Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Rilevanti, da un lato, ed il Soggetto Preposto, dall'altro, devono essere compiute con mezzi elettronici mediante trasmissione del prescritto modulo, ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

- corporateaffairs@reply.eu, oppure
- societario@pec.reply.it

inserendo nell'oggetto del messaggio la dicitura: Comunicazione di Internal Dealing.

La comunicazione alla Consob deve essere effettuata con mezzi elettronici mediante trasmissione del prescritto modulo ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

- protocollo@consob.it, oppure
- consob@pec.consob.it, oppure

specificando come destinatario “Ufficio Informazione Mercati” e indicando nell’oggetto del messaggio “Comunicazione di Internal Dealing”.

Fermo restando le responsabilità in capo ai Soggetti Rilevanti e alle Persone Strettamente Legate, Reply, su richiesta dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate, può effettuare la comunicazione alla Consob.

Al fine di permettere al Soggetto Preposto di effettuare la comunicazione al Mercato e - ove richiesto - alla Consob i Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Collegate devono effettuare la comunicazione alla Società entro il termine del secondo giorno lavorativo successivo alla data dell’Operazione.

ARTICOLO 6

LIMITI AL COMPIMENTO DELLE OPERAZIONI DA PARTE DEI SOGGETTI RILEVANTI

E’ fatto divieto ai Soggetti Rilevanti di effettuare, per proprio conto o per conto di terzi, direttamente e indirettamente, Operazioni nei 30 (trenta) giorni di calendario precedenti l’annuncio di un rapporto finanziario intermedio o di fine anno che la Società è tenuta a rendere pubblici secondo le disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti.

Il divieto non si applica agli atti di esercizio di eventuali stock option o nel caso di situazioni eccezionali, adeguatamente motivate dall’interessato nei confronti della Società mediante preventiva richiesta a quest’ultima, nonché nel rispetto delle ulteriori circostanze secondo i termini e le condizioni di cui all’art. 19, paragrafo 12, del Regolamento sugli abusi di mercato e di cui agli artt. 7, 8, 9 del Regolamento delegato.

Il Consiglio di Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre ulteriori limitazioni, a tutti od alcuni dei Soggetti Rilevanti e per il periodo di tempo ritenuto necessario, con riferimento al compimento di tutte od alcune delle Operazioni. In questo caso sarà cura del Soggetto Preposto comunicare ai Soggetti Rilevanti la data di inizio e fine del periodo in cui è fatto divieto ai Soggetti Rilevanti di compiere le suddette Operazioni.

ARTICOLO 7

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DELLA SOCIETÀ

Reply S.p.A. comunica alla CONSOB – anche per conto dei Soggetti Rilevanti ove dagli stessi richiesto – e pubblica, nonché contestualmente trasmette al meccanismo di stoccaggio autorizzato le informazioni ricevute ai sensi dell’Articolo 5, 1° e 2° comma, entro la fine del terzo giorno lavorativo successivo dall’Operazione, secondo le modalità stabilite ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari pro tempore vigenti.

In occasione della diffusione al mercato delle informazioni di cui alla presente Procedura di Internal Dealing, la Società, contestualmente, provvederà anche ad inserire le medesime nel proprio sito Internet.

Resta inteso che i Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate si assumono ogni responsabilità ed onere eventuale derivante da ritardi nelle comunicazioni a CONSOB ed al pubblico, qualora non abbiano rispettato i termini sopra indicati di comunicazione delle Operazioni a Reply S.p.A. o le altre connesse disposizioni della presente procedura.

ARTICOLO 8

TRATTAMENTO DEI DATI

La mancata comunicazione di diverse o contrarie indicazioni da parte del Soggetto Rilevante, trascorsi 10 giorni dal ricevimento del presente Codice, sarà intesa come rilascio a Reply S.p.A. del consenso per mantenere, in apposito e riservato archivio cartaceo e/o informatico, le informazioni dalla stessa ricevute al solo fine di adempiere alla normativa disciplinata dalla presente Procedura.

ARTICOLO 9 INOSSERVANZA DELLA PROCEDURA DI INTERNAL DEALING

L'inosservanza degli obblighi e dei divieti prescritti nel presente Codice comporta le responsabilità di cui alla vigente normativa.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di decidere le ulteriori sanzioni per violazioni alle regole del Regolamento sugli abusi di mercato in relazione alla loro gravità e fatta salva la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni, anche di immagine, conseguenti alle violazioni stesse.

ARTICOLO 10 ENTRATA IN VIGORE

La presente Procedura di Internal Dealing è entrata inizialmente in vigore dal 1° aprile 2006 ed ha sostituito integralmente la precedente.

La versione aggiornata della Procedura di Internal Dealing è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione del 2 agosto 2016.

* * * *

Torino, 2 agosto 2016

Allegato n. 1 – Modulo comunicazione operazione

ALLEGATO 1

Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e da persone a loro strettamente associate

1	Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla persona strettamente associata	
a)	Nome	[Per le persone fisiche: nome e cognome.] [Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]
2	Motivo della notifica	
a)	Posizione/qualifica	[Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno dell'emittente, del partecipante al mercato delle quote di emissione, della piattaforma d'asta, del commissario d'asta, del sorvegliante d'asta.] [Per le persone strettamente associate: <ul style="list-style-type: none"> — Indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione; — Nome e Cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione)
b)	Notifica iniziale/modifica	[Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]
3	Dati relativi all'emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma d'asta, al commissario d'asta o al sorvegliante d'asta	
a)	Nome	[Nome completo dell'entità.]
b)	LEI	[Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442]
4	Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate	
a)	Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento Codice di identificazione	[— Indicare la natura dello strumento: <ul style="list-style-type: none"> — un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito; — una quota di emissione, un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissione o un derivato su quote di emissione. — Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]
b)	Natura dell'operazione	[Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dall'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522 (I) della Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 596/2014 oppure uno degli esempi specifici di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014. A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni.]

e)	Prezzo/i e volume/i	Prezzo/l	Volume/i
		<p>[Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario o sulla stessa quota di emissione vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie.</p> <p>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</p>	
d)	Informazioni aggregate — Volume aggregato — Prezzo	<p>[I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> — si riferiscono allo stesso strumento finanziario o alla stessa quota di emissione; — sono della stessa natura; — sono effettuate lo stesso giorno e — sono effettuate nello stesso luogo; <p>Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</p> <p>[(Informazioni sui prezzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> — nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione; — nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate. <p>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</p>	
e)	Data dell'operazione	<p>[Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG: ora UTC.]</p>	
f)	Luogo dell'operazione	<p>[Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MIFID, dell'<i>internalizzatore sistematico</i> o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottata a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».]</p>	

⁽¹⁾ ⁽¹⁾ Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazione del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).